



N° 3 - Ottobre 2009

Il Sole
24 ORE Radiocor
Agenzia d'informazione

SICUREZZA E PREVENZIONE


Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

“Ambienti di lavoro sani e sicuri”: un bene per te, un bene per l'azienda

La campagna europea sulla valutazione dei rischi

Lavorare in un ambiente sano e sicuro è un bene per i lavoratori e un bene per le aziende. E' da questa consapevolezza, che parte la campagna informativa europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri”. L'iniziativa, della durata di due anni e iniziata nel 2008, si propone di promuovere un processo gestionale integrato, che tenga conto delle diverse tappe della valutazione dei rischi. La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che consente a datori di lavoro e lavoratori di operare insieme al fine di eliminare o ridurre al minimo i pericoli che si celano sul posto di lavoro. Si tratta di un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, che consente di stabilire cosa può provocare lesioni o danni, se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui ciò non sia possibile, individuare quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi. La campagna spiega come la valutazione dei rischi non sia necessariamente complicata, burocratica o un compito destinato ai soli esperti in materia. Promuove l'idea di un approccio partecipativo alla valutazione dei rischi. È essenziale infatti consultare e coinvolgere nella valutazione dei rischi tutte le persone presenti sul luogo di lavoro, per garantire che vengano rilevati tutti i pericoli, non solo in base a principi teorici di conoscenza, bensì anche attraverso



Logo della
campagna
informativa
promossa
dall'Agenzia
europea per la
sicurezza
e la salute
sul lavoro

la conoscenza effettiva delle condizioni di lavoro e delle situazioni che producono effetti avversi sui lavoratori. Una valutazione dei rischi capace di coinvolgere i lavoratori è alla base di una cultura della prevenzione sostenibile. Tramite orientamenti chiari e semplici si prefigge l'obiettivo di mettere i datori di lavoro nelle condizioni di effettuare una valutazione dei rischi efficace e di intraprendere azioni adeguate per eliminare o controllare i rischi. La campagna europea punta quindi a promuovere un approccio gestionale integrato alla valutazione del rischio ed è dedicata in parti-

Continua a pagina 7

SOMMARIO

pagina

- 2 Valutazione del rischio
- 5 Approfondimento normativo
- 7 “Ambienti di lavoro sani e sicuri”



N° 3 - Ottobre 2009

Valutazione del rischio

Cosa è, qual è lo scopo, come si fa

La valutazione del rischio è un processo di valutazione dei rischi derivanti da pericoli presenti in un ambiente di lavoro ed è finalizzato ad individuare i migliori rimedi per garantire il massimo livello di sicurezza e la salute dei lavoratori. Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire cosa può provocare lesioni o danni, se è possibile eliminare i pericoli e quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi, nel caso in cui non è possibile eliminare i pericoli.

LO SCOPO Qualsiasi datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con l'attività lavorativa. Lo scopo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Queste misure riguardano la prevenzione dei rischi occupazionali, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori e il mettere a disposizione l'organizzazione e i mezzi per attuare le misure necessarie. Nonostante lo scopo della valutazione dei rischi comprenda la prevenzione dei rischi occupazionali, obiettivo cui è del resto necessario puntare, nella pratica ciò non è sempre possibile. In questo caso, si dovrebbe comunque cercare di ridurre il grado di pericolo e di tenere sotto controllo i rischi residui. Successivamente, nell'ambito di un programma di revisione, i rischi residui andranno a loro volta rivalutati considerando la possibilità di eliminarli del tutto, magari alla luce di nuove conoscenze. La valutazione dei rischi dovrebbe essere strutturata e applicata in maniera tale da consentire ai datori di lavoro di: individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli; stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto dei requisiti di legge; valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici utilizzati nonché per allestire al meglio l'ambiente di lavoro e garantire un'organizzazione ottimale dell'attività; verificare che le misure messe in atto

siano adeguate; dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della valutazione; dimostrare a se stessi, alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti di aver considerato tutti i fattori pertinenti all'attività e di aver raggiunto un giudizio valido e informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza; garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori.

GLI STRUMENTI Esistono molti strumenti e metodologie per la valutazione dei rischi che possono aiutare le aziende e le organizzazioni a valutare i rischi presenti sul lavoro. La scelta del metodo dipenderà dalle condizioni del luogo di lavoro: per esempio, dal numero di lavoratori, dal tipo di attività e di attrezzature utilizzate, dalle caratteristiche del luogo di lavoro e da eventuali rischi specifici. Gli strumenti di valutazione dei rischi più comuni sono le liste di controllo, che contribuiscono a individuare i pericoli esistenti. Altri tipi di strumenti di valutazione dei rischi comprendono: guide, documenti orientativi, manuali, opuscoli, questionari e "strumenti interattivi" (per esempio software interattivi gratuiti, tra cui applicazioni scaricabili, che solitamente sono specifiche di determinati settori). Questi strumenti possono essere generici oppure specifici per settore o rischio. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha elaborato una banca dati degli strumenti di valutazione dei rischi, alimentata con dati che provengono da tutta l'Europa, che sono disponibili gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia.

UN APPROCCIO GRADUALE Le linee guida europee sulla valutazione dei rischi sul lavoro propongono un approccio graduale per fasi. Certamente, non si tratta dell'unico modo per svolgere una valutazione dei rischi, sussistendo a tale scopo un'ampia varietà di metodi. In altri termini non esiste il modo "giusto" per effettuare una valutazione dei rischi: a seconda delle circostanze, possono rivelarsi efficaci approcci diversi. È possibile suddividere la procedura di va-



N° 3 - Ottobre 2009

Valutazione del rischio



Operai al lavoro per la costruzione di un edificio del MTN Sundome, Johannesburg, Sudafrica, Graeme Williams, 1990 ca., Sudafrica, Johannesburg obbligatorie, Graeme Williams/South Photographs/Africanpictures.net/Archivi Alinari, Firenze

lutazione dei rischi (che include elementi di gestione dei rischi) in una serie di fasi. In primis, fissare un programma di valutazione dei rischi sul lavoro e, a seguire, strutturare la valutazione (decidere l'approccio da adottare: geografico, funzionale, basato sul processo, sul flusso), raccogliere informazioni, individuare i pericoli, individuare le persone a rischio, identificare i modelli di esposizione dei soggetti a rischio, valutare i rischi (la probabilità di subire un danno e la gravità del danno nelle circostanze attuali), esaminare le possibilità di eliminare o controllare i rischi, attribuire un ordine di priorità alle azioni e decidere quali misure di controllo attuare, attuare le misure di controllo, registrare la valutazione, valutare l'efficacia delle azioni attuate, rivedere le azioni (nel caso in cui vengano apportate delle modifiche o periodicamente), monitorare il programma di valutazione dei rischi.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE Per la maggior parte delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, sarebbe sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (che include elementi di gestione del rischio). La prima cosa da fare è individuare i pericoli e le persone a rischio, ossia individuare quali fattori sul luogo di

lavoro sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a tali pericoli. La seconda fase prevede di valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi esistenti (la gravità, il grado di probabilità di eventuali danni) e classificarli in ordine di importanza. Il terzo passo da compiere è decidere l'azione preventiva (identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi). Al quarto step si passa alla fase operativa con interventi e azioni concrete, mettendo in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità. Infine, la quinta fase è quella di controllo e riesame. La valutazione dei rischi dovrebbe essere periodicamente rivista per essere mantenuta aggiornata. Tuttavia, è importante ricordare che esistono metodi diversi, altrettanto idonei, in particolare per quanto concerne rischi e situazioni più complessi. La scelta dell'approccio alla valutazione da adottare dipende dalla natura del luogo di lavoro (per esempio, una sede fissa o una transitoria), dal tipo di processo implicato (come operazioni ripetitive, processi che si evolvono o che cambiano, lavoro secondo il fabbisogno), dall'attività svolta (attività ripetitive, incarichi occasionali o a elevato rischio) e dalla complessità tecnica. In alcuni



N° 3 - Ottobre 2009

Valutazione del rischio

casi può essere appropriato un unico esercizio di valutazione, che tenga conto di tutti i rischi presenti sul lavoro o caratteristici di un'attività. In altri casi possono essere necessari approcci diversi per aree diverse dell'ambiente di lavoro.

RUOLO DEL DATORE DI LAVORO Rientrano fra le responsabilità dei datori di lavoro la puntuale preparazione di ciascuna attività nell'ambito della valutazione dei rischi nonché l'attuazione delle misure necessarie per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. A tal fine, si raccomanda ai datori di lavoro di adottare un piano d'azione per l'eliminazione e il controllo dei rischi.

IL PIANO D'AZIONE si può svolgere attraverso queste fasi:

commissione, organizzazione e coordinamento della valutazione
nomina di personale competente in grado di svolgere le valutazioni

la valutazione del rischio può essere svolta da:

- ▶ i datori di lavoro stessi
- ▶ lavoratori designati dai datori di lavoro
- ▶ addetti alla valutazione e fornitori di servizi esterni se in azienda non sussistono le necessarie competenze

Le persone incaricate dal datore di lavoro di effettuare le valutazioni dei rischi possono dare prova della loro competenza, dimostrando le seguenti capacità.

- ▶ una comprensione dell'approccio generale alla valutazione dei rischi
- ▶ la capacità di applicare queste conoscenze sul posto di lavoro
- ▶ la capacità di identificare le situazioni in cui non sarebbero in grado di valutare i rischi in modo adeguato senza un aiuto e la capacità di segnalare la necessità di ulteriore assistenza consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito alle disposizioni per la nomina delle persone che effettueranno le valutazioni fornire le informazioni, la formazione, le risorse e il sostegno necessari ai valutatori dipendenti dei datori di lavoro garantire un adeguato coordinamento tra i valutatori (se del caso) coinvolgere la direzione e incoraggiare la partecipazione della forza lavoro decidere le linee direttrici per il riesame e la revisione della valutazione dei rischi garantire che le misure di prevenzione e di protezione tengano conto dei risultati della valutazione assicurare che la valutazione dei rischi sia docu-

mentata monitorare le misure di protezione e di prevenzione, per garantirne l'efficacia nel tempo informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti dei risultati della valutazione e delle misure introdotte (mettere a loro disposizione le registrazioni).

RUOLO DEI LAVORATORI È importante che i lavoratori partecipino al processo di valutazione dei rischi. I lavoratori conoscono le problematiche e sanno come si svolge in dettaglio l'adempimento delle loro mansioni o attività; per questo motivo dovrebbero essere coinvolti nel processo di valutazione. Le loro conoscenze o competenze pratiche, inoltre, sono spesso necessarie per elaborare misure di prevenzione efficaci. La partecipazione dei lavoratori non è soltanto un diritto, bensì un'azione fondamentale per assicurare una gestione della sicurezza e della salute sul lavoro efficiente ed efficace da parte del datore di lavoro. I lavoratori e i loro rappresentanti hanno il diritto e il dovere di:

- essere consultati in merito all'organizzazione della valutazione dei rischi e alla nomina delle persone incaricate di effettuarla;
- partecipare alla valutazione dei rischi;
- avvertire i supervisori o i datori di lavoro sugli eventuali rischi percepiti;
- segnalare i cambiamenti sul luogo di lavoro;
- essere informati sui rischi per la loro sicurezza e salute e sulle misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi;
- essere coinvolti nel processo decisionale relativo alle misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto;
- chiedere al datore di lavoro di attuare misure adeguate e di presentare proposte per ridurre al minimo i rischi o rimuovere il pericolo alla fonte;
- cooperare per consentire al datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro sicuro;
- ricevere formazione/istruzioni sulle misure da mettere in atto;
- prendersi cura, per quanto possibile, della loro sicurezza e salute e di quella di coloro che potrebbero subire le conseguenze delle loro azioni, in conformità della formazione e delle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Infine, è importante che i rappresentanti dei lavoratori ricevano una formazione adeguata, tale da consentire loro di comprendere la valutazione dei rischi e di essere consapevoli del proprio ruolo all'interno della stessa.



N° 3 - Ottobre 2009

Approfondimento normativo

Le novità in materia di valutazione dei rischi introdotte dal “correttivo”

La valutazione dei rischi viene definita dal “Testo Unico”, come l’attività di “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (articolo 2, comma 1, lettera q).

Già dalla definizione, quindi, emerge come la valutazione dei rischi sia un’attività pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra in quanto diretta, in tutti i luoghi di lavoro, a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Il contenuto di questa definizione di tutela viene spiegato in dettaglio negli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, quindi, trova ulteriori specificazioni nei Titoli successivi al primo del “Testo Unico”, senza che la centralità dell’istituto venga minimamente messa in discussione dal recente “correttivo” (decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) il quale è intervenuto unicamente attraverso semplifica-

zioni relative alla forma del documento di valutazione del rischio (DVR) ma non certo incidendo sulla necessità – che attiene alla sostanza dell’adempimento – che la valutazione dei rischi da lavoro debba essere completa e approfondita rispetto a tutti i rischi di lavoro. Al riguardo, emblematica è la previsione (articolo 28, comma 2, lettera a) del testo ora vigente) per cui la “scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”, che evidenzia la funzione della valutazione del rischio non solo come documento da redigere ma come attività concreta diretta a perseguire “l’obiettivo” sicurezza sul lavoro indipendentemente dall’utilizzo di forme precostituite di redazione del documento.

Per avere una prima panoramica delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo “correttivo” va subito rilevata la previsione (articolo 28, comma 1, ultimo capoverso, del “Testo Unico”) secondo cui la valutazione dei rischi e, ove previsto (in assenza di “autocertificazione”, di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008), il relativo documento, devono tener conto dei rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. La norma si riferisce ai lavoratori con contratti atipici e temporanei che, in effetti, rappresentano un gruppo di lavoratori per i quali, rispetto alla media, i rischi relativi ad uno stesso pericolo sono comparativamente più elevati, in ragione della breve durata del rapporto di lavoro e della mancanza di uno stabile inserimento in un determinato contesto organizzativo e produttivo. Pertanto, ad essi il datore di lavoro dovrà riservare una particolare attenzione (ad esempio prevedendo misure di maggior tutela in termini di formazione o “affiancamento” da parte di lavoratori esperti), a partire dalla valutazione dei rischi.

*Gloger/JOKER,
Ingegnere e
costruttore
osservano un
progetto, 2003,
Suddeutsche
Zeitung Photo/
Archivi Alinari*





N° 3 - Ottobre 2009

Approfondimento normativo

Per quanto riguarda il rischio da stress lavoro-correlato, il decreto legislativo n. 106 del 2009 ha chiarito che trattasi di valutazione da effettuare nel rispetto delle indicazioni metodologiche che verranno fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, avendo cura di specificare che il relativo obbligo decorrerà dalla diffusione delle medesime indicazioni o comunque, anche in difetto di tale diffusione, a far data dal 1° agosto 2010. Questo intervento si è reso necessario a seguito delle difficoltà operative riscontrate in merito alla valutazione di tale rischio e a fronte della richiesta, avanzata dalle parti sociali in sede di “avviso comune” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di differire ulteriormente l'applicazione di questo peculiare profilo della valutazione dei rischi.

L'articolo 28, comma 3-bis, introdotto dal decreto legislativo “correttivo” del 2009, prevede che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento sulla valutazione dei rischi entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, fermo restando l'obbligo – da rispettare sin dal primo giorno di attività e di natura non formale ma sostanziale – di valutare i rischi medesimi, senza eccezioni.

Peraltro, come noto, il DVR ha natura necessariamente dinamica, con la conseguenza che il relativo documento va aggiornato ove le condizioni di rischio mutino in azienda. Dunque, esso deve necessariamente essere rivisto in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Al riguardo, l'articolo 29, comma 3, del “Testo Unico”, prevede ora che il datore di lavoro deve realizzare tale aggiornamento del documento nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

A conclusione della valutazione dei ri-

schì il datore di lavoro ha l'obbligo, come detto indelegabile, di elaborare e di sottoscrivere, assumendosene l'esclusiva responsabilità (anche ove venga da altri redatto), il DVR. Anche durante tale adempimento, il datore di lavoro deve collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Quest'ultimo, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, può ricevere copia del documento stesso.

Dal punto di vista della forma del DVR, il decreto correttivo n. 106 del 2009 apporta diverse semplificazioni precisando, innanzitutto, che il documento può essere tenuto nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 2008 su supporto informatico; è cioè consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati. Inoltre, si specifica che il DVR deve essere o munito di data certa, al fine di combattere la tendenza di retrodatare il documento stesso, oppure dimostrata per mezzo della sottoscrizione di esso da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, del sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. Tale semplificazione costituisce una valida alternativa a procedure più complesse quali la ratifica da parte del Notaio, l'utilizzo dello strumento dell'autoprestazione o di un sistema di posta elettronica certificata, nonché la marca temporale o la spedizione del documento di valutazione dei rischi a mezzo raccomandata allo stesso mittente; metodologie, queste ultime citate, che consentono di ritenere che la data abbia quel requisito di “certezza” di cui alla norma di legge (fermo restando quanto detto in ordine alla alternatività dell'utilizzo di tale procedura rispetto alla firma “congiunta” ora consentita dall'attuale testo dell'articolo 28 del “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro).



N° 3 - Ottobre 2009

“Ambienti di lavoro sani e sicuri”: un bene per te, un bene per l'azienda

Segue da pagina 1

colare a settori quali l'edilizia, la sanità e l'agricoltura, e alle esigenze delle piccole e medie imprese. Come prevede la legislazione europea, tutti i datori di lavoro dell'Unione hanno l'obbligo di svolgere una valutazione dei rischi. La valutazione del rischio segnala quindi ai datori di lavoro gli ambiti d'intervento necessari per migliorare la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro e rappresenta la pietra miliare dell'approccio europeo alla sicurezza e alla salute sul lavoro: se il processo di valutazione del rischio viene realizzato in maniera inadeguata o se tale processo, che costituisce il punto di partenza dell'approccio alla valutazione del rischio, non viene realizzato affatto, è poco probabile che si mettano in atto corrette misure preventive. La valutazione del rischio fa parte, infatti, di un buon approccio gestionale e trova nella normativa comunitaria, tra cui si annovera la direttiva quadro, che è in vigore ed è supportata da altre risorse quali linee guida, informazioni

e buone pratiche. L'approccio integrato alla valutazione del rischio deve tener conto delle diverse fasi di questo processo, delle particolari esigenze dei singoli datori di lavoro, dell'evoluzione del mondo del lavoro e di un approccio partecipativo che coinvolga tutte le parti interessate sul luogo di lavoro. Organizzata dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, la campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» coinvolge datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti della sicurezza, operatori, servizi di prevenzione, responsabili delle politiche e altre parti interessate nel miglioramento della valutazione del rischio sul posto di lavoro. L'Agenzia si concentrerà sulla comunicazione dei principi generali della valutazione integrata del rischio, sulla sua importanza per una prevenzione efficace e ribadirà che la valutazione del rischio è obbligatoria, necessaria e attuabile. La campagna tuttora in cor-

*Graeme Williams,
Tecnico che
verifica alcune
linee elettriche a
Vereeniging, 1995,
Africanpictures.
net/Archivi Alinari,
Firenze*





N° 3 - Ottobre 2009

“Ambienti di lavoro sani e sicuri”: un bene per te, un bene per l'azienda

so, prevede due Settimane europee per la sicurezza e la salute sul lavoro: la prima si è tenuta nel 2008 e la seconda, che si è svolta dal 19 al 23 ottobre 2009, culminerà in un importante vertice sulla valutazione del rischio nel mese di novembre. La maggior parte degli incidenti e malattie, originati sui luoghi di lavoro, può essere prevenuta e il primo passo in tal senso è la valutazione dei rischi. Per quanto riguarda l'Italia, un sondaggio mostra che già nel 2005 l'88% delle piccole imprese italiane (quelle con un numero di addetti non superiore a 50) effettuava la valutazione dei rischi. Nelle imprese con oltre 50 addetti tale cifra saliva al 93 per cento. Un dato confortante che va però confrontato con quello degli incidenti che comunque continuano a verificarsi. La valutazione dei rischi deve essere quindi uno strumento da applicare bene e periodicamente per poter avere risultati soddisfacenti in termini di eliminazione o riduzione massima dei pericoli. E allora, lavoratori e datori di lavoro, buona valutazione dei rischi a tutti!

PREMIO BUONE PRATICHE

Intanto, sta arrivando al traguardo una delle principali attività di supporto alla campagna europea sulla valutazione dei rischi, ovvero il programma di premiazione per le buone pratiche, organizzato specificamente per individuare esempi di valutazione del rischio.

L'iniziativa, il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto nel settembre scorso, consentirà di premiare le aziende o le organizzazioni che si sono distinte con contributi eccezionali e innovativi finalizzati a promuovere un approccio gestionale integrato alla valutazione del rischio. Lo scopo dei riconoscimenti è di-

mostrare, con l'esempio, i vantaggi delle buone pratiche in termini di sicurezza e salute a tutti i datori di lavoro e lavoratori in Europa, nonché agli intermediari quali le parti sociali, i professionisti e gli operatori del settore sicurezza e salute sul lavoro, oltre ad altri che forniscono assistenza e informazioni sul luogo di lavoro. I vincitori saranno premiati per il ruolo svolto nell'ambito del miglioramento delle condizioni di lavoro in Europa. Inoltre, un rappresentante delle aziende o delle organizzazioni selezionate sarà invitato alla cerimonia di premiazione europea che si terrà nella primavera del 2010 e gli esempi saranno presentati sia in un opuscolo dell'Agenzia, che sarà largamente diffuso in tutta Europa, sia sul sito Internet EU-OSHA. Gli esempi di buone pratiche sono soluzioni attuate, non teoriche o ipotetiche, finalizzate a promuovere la gestione effettiva dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro. L'intervento quindi dovrebbe mostrare una buona pratica gestionale: apportando un miglioramento delle condizioni generali di lavoro; promuovendo attivamente la sicurezza, la salute e l'efficienza; concentrandosi sull'eliminazione o sulla prevenzione del rischio alla fonte; determinando un beneficio identificabile e permanente; soddisfacendo i requisiti previsti per legge nello Stato membro in cui l'esempio si colloca e, possibilmente, superando gli standard minimi; prevedendo un approccio partecipativo tra datori di lavoro e lavoratori; avendo il sostegno incondizionato del management aziendale; indicando chiaramente come l'iniziativa ha permesso di ridurre il rischio. Questi esempi potranno così essere emulati da altre aziende e organizzazioni che si affacciano per la prima volta alla 'buona pratica' della valutazione dei rischi.

COLOPHON

Il Sole 24 ore Radiocor Agenzia d'informazione - Registr. Tribunale di Milano n. 853 del 18.12.87

Direttore responsabile: Fabio Tamburini

In redazione: Marcello Marinaro

Proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore spa

Sede legale e redazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano - tel. 02.3022.4602-3, fax 02.3022481

Stampa: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno collaborato la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e la Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e comunicazione

Progetto grafico: Davide Mazzucchi (Studio Mudita, Milano)